

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 9 - ID 2777

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

135) DOMANDA

Premesso che

- tra le prestazioni oggetto della presente Convenzione acquisisce una relevantissima valenza la fornitura degli apparati attivi (es. SD-WAN, switch, ecc) appartenenti ad una categoria particolarmente esposta agli onerosi dazi doganali imposti dall'amministrazione USA, con il rischio di possibili ritorsioni e la contestuale applicazione di corrispondenti misure da parte dell'Unione Europea e dei paesi asiatici produttori.

considerato che:

- si tratta di elementi che generano una notevole incertezza in capo agli operatori, idonea ad influire sia sulla fase attuale di definizione dei costi di approvvigionamento degli apparati attivi, sia sulla successiva fase di aggiudicazione della commessa in cui potrebbero verificarsi importanti oscillazioni al rialzo dei prezzi, non sostenibili sulla base dell'offerta di gara, la quale deve essere confermata entro il termine di scadenza essendo vincolante per i successivi 270 giorni, subendo delle variazioni che eccederebbero senz'altro la normale alea commerciale;

- la quantificazione dell'importo posto a base d'asta è avvenuta prima del verificarsi di tali eventi;

- i meccanismi di revisione prezzi disciplinati nel capitolato tecnico e nello schema di convenzione non sembrano essere in grado di regolamentare le variazioni dei prezzi determinate da "dazi" e "controdazi" sui prodotti oggetto di offerta, sia perché l'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 fa riferimento al concetto di imprevedibilità, sia perché il capitolato tecnico è incentrato sulle rilevazioni ISTAT, che potrebbero non interessare i prodotti offerti, sia infine perché i meccanismi di rilevazione potrebbero esporre gli operatori a rilevanti perdite prima di ricevere un ipotetico adeguamento (peraltro parziale) dell'offerta;

- neppure l'attuale art. 6 comma 5 dello Schema di convenzione offre adeguate garanzie, non disciplinando espressamente la sopravvenienza di dazi, sia perché il richiamo all'art. 120 del d. Lgs. 36/2023 esclude la facoltà per l'operatore di sospendere l'esecuzione prevedendo peraltro un termine di tre mesi per la conclusione del procedimento che potrebbe nelle more comportare gravissimi pregiudizi in capo all'operatore;

Altresì considerato che:

- ai sensi della normativa codicistica (cfr. art. 9-60-120 D. Lgs. 36/2023), della disciplina contrattuale (art. 6.5 e 13 schema di convenzione), delle indicazioni Anac di cui al parere 129 del 2.04.2025 e della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sardegna, 16 novembre 2022, n. 770, T.A.R. Piemonte, 20 febbraio 2023, n. 180, e T.A.R. Piemonte, 28 giugno 2021, n. 667) i contratti di appalto possono essere modificati, anche prima della stipula, senza una nuova procedura di affidamento per effetto di "circostanze imprevedibili" tra le quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- lo stesso legislatore, nell'ambito del recente intervento correttivo del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 209/2024) ha espressamente integrato l'art 59 con la previsione di cui al comma 5bis, secondo al quale "quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice".

si chiede di confermare che, alla luce delle citate disposizioni, l'art. 6.5 dello Schema di convenzione, debba trovare automatica applicazione in caso di dazi sui prodotti (o sui componenti dei prodotti) oggetto di gara, con l'immediata rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia prima della stipula della Convenzione e/o dei contratti attuativi, che in corso di esecuzione dei medesimi, con la possibilità, ai sensi dell'art. 59 comma 5bis) di sospendere di ogni reciproca obbligazione, restando fermo che, in caso di mancato accordo, di invocarne la risoluzione.

Quanto sopra è idoneo a garantire l'equilibrio contrattuale secondo buona fede, evitando che - a fronte di un'alea così rilevante in una competizione di tale valore economico - gli operatori economici possano disertare la competizione, falsificando e/o limitando la già ristretta concorrenza.

RISPOSTA

Si conferma che, all'art. 6, comma 5, dello Schema di Convenzione, è previsto che *"Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice"*. Resta inteso che il carattere straordinario e imprevedibile della circostanza sarà valutato caso per caso.

Inoltre, si consideri anche che la revisione dei prezzi è già prevista con frequenza semestrale e con modalità sufficientemente complesse e puntuali e, peraltro, tiene conto di 2 diversi indici a seconda del particolare servizio/prodotto (si veda il par. 3.5 del Capitolato tecnico).

136) DOMANDA

In riferimento alla III tranche di chiarimenti pubblicati il 9/05/2025, si rileva che alla domanda n. 132 – volta a ottenere conferma che, in caso di partecipazione di un costituendo RTI comprendente un soggetto di cui all'art. 66 del Codice, i requisiti di partecipazione di cui al § 6.2 lett. e1) o e2) debbano essere posseduti esclusivamente da tale soggetto e non anche dai progettisti indicati ai fini esecutivi – è stata fornita risposta con rinvio alla risposta alla domanda n. 98, la quale tuttavia non fornisce un chiarimento esplicito in merito al quesito posto.

Considerato che

- *Il par. 4 del Disciplinare prevede che "Con riferimento ai servizi di progettazione, gli operatori*

economici di cui all'art. 65 del Codice potranno partecipare: [...]

“b) in forma aggregata ovvero in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi con un soggetto di cui all'art. 66 del Codice, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, lett. b) e c) e al paragrafo 6.2, lett. e1) o e2)”;

- il par. 14.1 del disciplinare prevede che “Il concorrente dichiara inoltre come intende svolgere i servizi di progettazione oggetto dell'appalto, indicando una delle modalità di cui al precedente par. 4.*

Si precisa che:

*ciascun concorrente dovrà indicare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che espleteranno gli incarichi di progettazione, in possesso dei requisiti di partecipazione e dovranno essere indicati almeno **3 progettisti per il lotto 1 e almeno 6 per il lotto 2**;*

i soggetti indicati in qualità di progettisti dovranno, a loro volta, produrre il DGUE di cui al successivo par. 14.2, compilato nelle parti di interesse”.

- secondo quanto previsto dal par. 14.2 il DGUE deve essere presentato*

“da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti” e per quanto qui di interesse

“dai soggetti persona fisica (almeno 3 per il Lotto 1 e 6 per il Lotto 2) incaricati di eseguire il servizio di progettazione, compilato nelle parti pertinenti relative: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI” che non riguardano i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per la progettazione al par. 6.2, lett. e1) ed e2);

si chiede di confermare che, nel caso in cui, con riferimento ai servizi di progettazione, un operatore economico di cui all'art. 65 del Codice partecipi secondo la modalità prevista al punto b) del par. 4 del Disciplinare di Gara e cioè in costituendo RTI con un soggetto di cui all'art. 66 del Codice, che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per la progettazione al par. 6.1, lett. b) e c) e al par. 6.2, lett. e1) ed e2), i progettisti indicati per i lotti 1 (almeno 3) e 2 (almeno 6) ai sensi del par. 14, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o di consulenza con il soggetto di cui all'art. 66 (membro del costituendo RTI), non siano tenuti a loro volta al possesso autonomo dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al § 6.2, lett. e1) ed e2).

RISPOSTA

Si conferma.

137) DOMANDA

A seguito della proroga dei termini di presentazione delle offerte e della documentazione di gara ripubblicata dalla Stazione Appaltante unitamente alla Errata Corrige e alla III Tranche dei Chiarimenti, si chiede di voler cortesemente fornire riscontro ai seguenti ulteriori quesiti dirimenti per la partecipazione alla gara in oggetto.

QUESITO N. 1

Con riferimento all'art.11, comma 2 bis, del Codice appalti, che prevede testualmente “*In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al*

30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni” si chiede di confermare che

i) il comma 2 bis del citato art. 11 non trova applicazione nel caso di specie in quanto tutte le prestazioni sono definite come principali e non sono presenti prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti, per una soglia pari o superiore al 30 per cento dell'importo a base d'asta;

ii) pertanto, alla luce del comma 2 dell'art. 11, l'applicazione di due diversi CCNL è frutto di refuso, dovendo trovare applicazione il solo CCNL Telecomunicazioni (codice alfanumerico K411) in quanto afferente all'oggetto della gara costituito dalla “fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni”.

In caso contrario, si chiede di

iii) chiarire quali siano le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, le cui attività dovranno essere differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione;

iv) confermare che per tali prestazioni la soglia è pari o superiore al 30 per cento dell'importo a base d'asta.

QUESITO N. 2

Ove non si confermi quanto richiesto al quesito N. 1, si chiede se la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL C011 di cui al paragrafo 3 del Disciplinare possa essere costituita da una dichiarazione in cui l'operatore economico si impegna ad affidare in subappalto le attività identificate come afferenti a tale contratto (posa di materiali di cablaggio (3), opere accessorie, funzionali e strumentali alla fornitura per la realizzazione di cablaggi strutturati (4), ritiro e smaltimento del materiale obsoleto – RAEE (6), Servizi manutenzione delle PDL -Postazioni Di Lavoro (5)) ad aziende che applicano, o si impegnano ad applicare, il CCNL C011.

In caso affermativo, si chiede di confermare che, dal punto di vista operativo, il concorrente che adotti il contratto K411, dovrà procedere a Sistema nel seguente modo:

1) compilare i campi della Scheda Offerta relativi ai CCNL applicati come segue:

CCNL Applicato 1): Telecomunicazioni

Codice alfanumerico CCNL Applicato 1): K411

CCNL Applicato 2): non applicabile

Codice alfanumerico CCNL Applicato 2): non applicabile

2) Produrre la dichiarazione di impegno di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore firmatario della gara, che dovrà essere allegata nella Busta Economica.

QUESITO N. 3

Ove non si confermi quanto richiesto al quesito N. 1 e fatto salvo quanto previsto all'Errata Corrige A.1) in merito alle attività di progettazione, si chiede di confermare che la prescrizione di cui al paragrafo 3 del Disciplinare (applicazione di due CCNL: K411 e C011) è soddisfatta da parte di un concorrente che partecipi nella forma di costituendo RTI in cui sia soltanto il membro che esegue le attività di posa di materiali di cablaggio (3), opere accessorie, funzionali e strumentali alla fornitura per la realizzazione di cablaggi strutturati (4), ritiro e smaltimento del materiale obsoleto – RAEE (6), Servizi manutenzione delle

PDL -Postazioni Di Lavoro (5) ad applicare il contratto C011.

In caso affermativo, si chiede di confermare che, dal punto di vista operativo, il concorrente dovrà procedere a Sistema nel seguente modo:

- 1) compilare i campi della Scheda Offerta relativi ai CCNL applicati indicando il CCNL e relativo codice alfanumerico adottato da ciascun membro del RTI
- 2) non è necessario in questo caso produrre alcuna dichiarazione di equivalenza/impegno.

QUESITO N. 4

Ove non si confermi quanto richiesto al quesito N. 1, si chiede di confermare che al fine del rilascio della Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL C011 indicato nel par. 3 del Disciplinare, è sufficiente che il Concorrente rilasci una Dichiarazione con cui attesta che applicherà ai propri dipendenti che eseguiranno le prestazioni identificate come afferenti a tale contratto (posa di materiali di cablaggio (3), opere accessorie, funzionali e strumentali alla fornitura per la realizzazione di cablaggi strutturati (4), ritiro e smaltimento del materiale obsoleto – RAEE (6), Servizi manutenzione delle PDL -Postazioni Di Lavoro (5)) e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL C011.

In caso affermativo, si chiede di confermare che operativamente il concorrente che adotti il contratto K411, dovrà procedere a Sistema nel seguente modo:

- 1) Compilare i campi della Scheda Offerta relativi ai CCNL applicati come segue:

CCNL Applicato 1): Telecomunicazioni

Codice alfanumerico CCNL Applicato 1): K411

CCNL Applicato 2): non applicabile

Codice alfanumerico CCNL Applicato 2): non applicabile

- 2) Produrre la dichiarazione di impegno di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore firmatario della gara, che dovrà essere allegata nella Busta Economica

RISPOSTA

Con riferimento al quesito n. 1, si ribadisce che risulta applicabile il comma 2-bis dell'art. 11 del Codice, in quanto risultano presenti, nell'oggetto contrattuale, prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, le cui attività sono differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività. In particolare, come già riportato nel Disciplinare di gara, dette attività sono riconducibili ai seguenti servizi: posa di materiali di cablaggio, opere accessorie e funzionali alla fornitura, manutenzione delle PDL (Postazioni Di Lavoro), ritiro e smaltimento del materiale obsoleto (RAEE). In relazione a tali prestazioni, sulla base delle regole indicate dall'allegato I.01, il CCNL individuato è quello Metalmeccanico.

Con riferimento al quesito n. 2, non si conferma. Infatti, l'art. 11, comma 3, prevede che siano gli operatori economici, in sede di gara, a indicare eventualmente il differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

A sua volta, in fase esecutiva, l'art. 119, comma 12, del Codice prevede che *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto*

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.”.

Con riferimento al quesito n. 3, si conferma.

Con riferimento al quesito n. 4, si conferma

138) DOMANDA

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda n. 91 dei Chiarimenti - III Tranche, si chiede di confermare che, qualora un Concorrente dovesse rilasciare in sede di partecipazione alla gara una “dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato” senza allegare contestualmente la relativa documentazione probatoria, la stazione appaltante procederà a richiedere tale documentazione ai fini della verifica successivamente all'apertura delle offerte secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 110 D.Lgs. 36/2023, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al par. 21 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si conferma.

139) DOMANDA

Nel caso in cui un Operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento per i servizi di progettazione (qualificazione e relativa esecuzione) e individui quale ausiliario un consorzio Stabile di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare che il Consorzio stabile (ausiliario) possa indicare nel contratto di avvalimento tra i professionisti che svolgeranno le attività di progettazione ex art. 104, comma 3, del D. Lgs. n. 36/23 anche risorse di una consorziata esecutrice oltre che le risorse proprie.

RISPOSTA

Si conferma.

140) DOMANDA

Nel caso in cui il concorrente sia un RTI all'interno del quale i servizi di progettazione afferiscono ad un membro avente la forma giuridica di Consorzio Stabile di cui all'art. 66 comma 1 lettera g) che possiede in proprio i requisiti (v. par. 6.1 b) e c) e par. 6.2 e2) del Disciplinare) ed indica altresì di partecipare per una consorziata avente la forma giuridica di Società di ingegneria ex art. 66 comma 1 lettera c), si chiede di confermare che possano essere inseriti nel team di progettazione (progettisti) sia risorse del Consorzio Stabile che della consorziata Società di ingegneria.

RISPOSTA

Si conferma.

141) DOMANDA

Rif: Chiarimento n. 26 - Chiarimenti Di Gara III Tranche - Pag. 10

Si chiede alla Spett.le S.A. di voler fornire ai partecipanti la versione integrale di domanda e risposta relative al chiarimento n. 26 della III tranche di chiarimenti, poiché nella documentazione ufficiale, sottoscritta digitalmente, la domanda non risulta leggibile.

RISPOSTA

Si riporta nel seguito il testo completo della domanda 26), che per mero errore materiale nella versione

finale della III tranche di chiarimenti è stato cancellato. La relativa risposta (“non si conferma”) era invece leggibile.

“DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.1.2- Requisiti di sicurezza cibernetica - Pag. 20

DOMANDA: Si chiede di confermare che le prescrizioni di cui al paragrafo in oggetto dovranno essere rispettate solo laddove risultino applicabili al contesto dei servizi di gara contrattualizzati dalle Amministrazioni. In particolare, laddove non è previsto l'utilizzo della rete del Fornitore per l'erogazione dei servizi di gara le relative prescrizioni si intendono non applicabili.”

Risposta: Non si conferma”.

142) DOMANDA

Rif: Chiarimento n. 50 - Chiarimenti Di Gara III Tranche - Risposta n. 50 - Pag. 20

Nei documenti di gara vengono indicati, come CCNL richiesti dalla S.A. per i servizi oggetto della Convenzione, il CCNL Telecomunicazioni, codice univoco n. K411, ed il CCNL Metalmeccanico, codice univoco n. C064.

Nell'Errata Corrige firmata dall'Avv. Reggiani in data 07/05/2025 al punto A.3) viene specificato *“Il par. 3 (Oggetto della convenzione, importo e suddivisione in lotti) del Disciplinare di gara nella parte relativa a CCNL Metalmeccanico in cui riporta “codice univoco C064” è da intendersi sostituito come di seguito: codice univoco n. C011”.*

Nella Risposta contenuta nel Chiarimento n. 50 si legge *“si conferma che i contratti collettivi di riferimento sono il CCNL Telecomunicazioni, codice univoco n. K411, ed il CCNL Metalmeccanico, codice univoco n. C064, come da errata corrige A.3”*

Si chiede di confermare che quanto indicato nella Risposta n. 50 trattasi di mero errore materiale e che i CCNL richiesti dalla S.A. per l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione sono quelli indicati al punto A3) dell'Errata Corrige e cioè:

1. CCNL Telecomunicazioni, codice univoco n. K411
2. CCNL Metalmeccanico, codice univoco n. C011.

RISPOSTA

Si conferma.

143) DOMANDA

Rif: Chiarimento n. 51 - Chiarimenti Di Gara III Tranche - Risposta n. 51 - Pag. 21

Si chiede alla S.A. di dare riscontro alla domanda n. 51 poiché la risposta fornita *“Si conferma che si opererà in coerenza con quanto previsto dall'art. 29 del citato Regolamento.”* Non trova applicazione avendo il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 n. 27 articoli totali.

Si chiede pertanto alla Spett.le S.A.:

1. Di indicare se la dichiarazione Annex II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 sia da rendere da parte di ciascun partecipante ad un eventuale RTI costituendo o sia da rendere unica e a firma congiunta del RTI utilizzando il tasto “+” della Sezione II nella compilazione a portale per aggiungere più dichiaranti differenti;
2. Che tutte le dichiarazioni Annex II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 richieste (ai

concorrenti; ai fornitori principali la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto; ai fornitori principali laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata; ecc.) possano essere rese in fase di aggiudicazione e non in fase di presentazione dell'offerta.

3. Che, vista anche la risposta del chiarimento n. 111 che indica che *"occorre valutare caso per caso sulla base delle indicazioni fornite dal Regolamento, individuando di conseguenza gli ulteriori soggetti tenuti alla notifica"* sia contemplata, e non sia quindi causa di esclusione, l'assenza di una o più delle dichiarazioni Annex II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 richieste ai fornitori principali (sia fornitori la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto, sia fornitori la cui quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata) visti:

- la possibilità di non conoscere già in fase di offerta TUTTI i fornitori principali (sia fornitori la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto, sia fornitori la cui quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata);
- l'impossibilità di stabilire con certezza, già in fase di offerta, se le quote di contributo dei fornitori principali e degli eventuali subappaltatori superino o meno il 20% del valore dell'offerta presentata;
- l'impossibilità di valutare *"caso per caso"* (cfr. Chiarimento 111) se la dichiarazione Annex II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 sia da rendere dai produttori e/o dai distributori non avendo la Spett.le S.A. fornito specifiche univoche per poter procedere in tal senso

RISPOSTA

Preliminarmente, si precisa che il riferimento all'art. 29 è corretto, in quanto il Regolamento in questione è il numero 2022/2560 e non il Regolamento (UE) 2023/1441.

Con riferimento al quesito n. 1, si conferma.

Con riferimento al quesito n. 2, non si conferma.

Con riferimento al quesito n. 3, si precisa che, in caso di mancata produzione della dichiarazione, verrà concesso al concorrente un termine di 10 giorni lavorativi per la relativa produzione.

144) DOMANDA

Rif: Chiarimento n. 57 - Chiarimenti Di Gara III Tranche - Risposta n. 57 - Pag. 23

Si chiede alla Spett.le S.A. di voler fornire ai partecipanti la versione integrale della risposta relativa al chiarimento n. 57 della III tranche di chiarimenti poiché nella documentazione ufficiale sottoscritta digitalmente la risposta risulta assente.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito *sub a)* del quesito n. 57, si rimanda a quanto previsto al par. 14.2 del Disciplinare.

Con riferimento al quesito *sub b)* del quesito n. 57, non si conferma.

145) DOMANDA

Rif: Chiarimento n. 126 - Chiarimenti Di Gara III Tranche - Risposta n. 126 - Pag. 53

Si chiede alla Spett.le S.A. di indicare i parametri su cui è stata costruita la base d'asta vista l'asserzione della risposta n. 126 che recita *"Si precisa che la tipologia di informazioni richieste non è stata utilizzata ai fini della definizione della base d'asta o dei costi della manodopera."*

La presente richiesta di chiarimento è strettamente connessa al fatto che conoscere una stima dei volumi

delle chiamate e dei ticket aperti è l'unico modo possibile al fine di calcolare, non solo gli FTE necessari per l'erogazione ottimale del servizio di Help Desk, ma il livello di esperienza, professionalità, formazione, anzianità (e dunque il livello di inquadramento contrattuale) necessari.

Senza tali stime il rischio è di sovrastimare gli FTE necessari aumentando inutilmente il prezzo dell'offerta o di sottostimarli rischiando, in caso di aggiudicazione, di non essere in grado di erogare il servizio in modo efficace e funzionale.

RISPOSTA

Dai dati forniti a Consip dall'attuale fornitore del servizio, in relazione agli ultimi 18 mesi di erogazione del servizio, risulta quanto segue:

Vol	Nov23	Dic23	Gen24	Feb24	Mar24	Apr24	May24	Jun24	Jul24	Aug24	Sep24	Oct24	Nov24	Dec24	Jan25	Feb25	Mar25	Apr25
mail	604	488	604	569	388	578	569	462	554	278	438	511	526	752	585	562	444	592
call	65	66	54	67	59	74	62	48	58	49	70	95	89	46	43	42	37	40

135) DOMANDA

In considerazione della nuova scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 16.6.2025, vista la complessità della procedura e gli impatti che potrebbero derivare dalle risposte che saranno fornite dalla Stazione Appaltante, si chiede cortesemente di fornire al più presto riscontro agli ulteriori chiarimenti sottoposti dalla scrivente in data 14.05.2025.

RISPOSTA

Con la presente pubblicazione si dà seguito a quanto indicato nella domanda.

Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)
